



**REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLE MODALITA' PER IL CALCOLO
E L'APPLICAZIONE DEI CANONI DI ERP
DEGLI ALLOGGI DEI COMUNI DELL'UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale
n. 894/2016 e n. 739/2017**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 15/09/2017)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 31 del 28/09/2017)

Premesso che

la Legge Regionale n. 24 del 21/08/2001 avente ad oggetto “*Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*”, disciplina in maniera generale le modalità di accesso e di permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), lasciando alla regolamentazione comunale la facoltà di intervenire entro i limiti predeterminati;

in particolare l'art. 35, comma 1 della menzionata LR 24/2001 stabilisce che *il canone di locazione degli alloggi di ERP è determinato dal comune sulla base di parametri oggettivi stabiliti dall'Assemblea legislativa [...] tenendo conto in particolare: a) del valore degli immobili e del reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 [...] e B) della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito;*

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 15 del 9/06/2015 ha stabilito *di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, previo parere della competente commissione assembleare, la disciplina puntuale relativa al requisito del reddito del nucleo avente, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 della medesima;*

la Giunta regionale, su conferimento dell'Assemblea legislativa, ha emanato Deliberazione n. 894 del 13 giugno 2016 in merito ai requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP, stabilendo in particolare quanto indicato nell'Allegato 1;

la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2228 del 21 dicembre 2016, ha posticipato al 01/07/2017 l'applicazione delle nuove modalità di calcolo del canone Erp stabilite dalla predetta Deliberazione n. 894/2016;

il Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense, con Deliberazione n. 8 del 01/02/2017, ha approvato il Regolamento di Attuazione delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni di Erp degli alloggi dei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense;

la Giunta regionale, con Delibera n. 739 del 31/05/2017, ha parzialmente modificato e integrato la Delibera n. 894/2016, introducendo elementi correttivi indicati nell'Allegato 1 e posticipando al 01/10/2017 la decorrenza dei nuovi criteri di calcolo del canone di Erp.

TITOLO I

Requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP

Art. 1

Requisito del “reddito del nucleo avente diritto” (art. 15, comma 1, lettera e) della LR 24/2001)

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

a) ISEE

Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.

Il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a 24.016,00 euro.

b) PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro.

Il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a 49.000,00.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2

Disposizioni generali e applicative

Al fine dell'accesso e della permanenza nell'ERP **entrambi** i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all'accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo reddito (art. 24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1).

I limiti per l'accesso relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio ERP in data posteriore alla esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016, ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

I limiti per la permanenza relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che alla data di esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016 sono assegnatari di un alloggio ERP, fermo restando l'applicazione di misure di mitigazione se il Comune deciderà in tal senso.

Per i nuclei con componenti disabili è necessario acquisire le nuove dichiarazioni ISEE rilasciate in conformità a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, per la valutazione della possibile decadenza per superamento del valore ISEE definito con il presente atto.

I limiti di reddito (ISEE e valore del patrimonio mobiliare) sono aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dalla Giunta regionale con cadenza triennale.

TITOLO II

Nuovi limiti di reddito e decadenza dall'assegnazione

Art. 3

Quadro normativo

Per quanto attiene il regime della decadenza la legge regionale detta un quadro articolato che definisce gli effetti e la procedura (art. 30).

La decadenza dall'assegnazione è disposta con provvedimento comunale nei confronti del nucleo avente diritto che abbia superato il limite di reddito per la permanenza, dopo la contestazione del fatto e il necessario contraddittorio.

Il provvedimento di decadenza emesso per superamento dei limiti di reddito comporta questi effetti:

- l'automatica disdetta del contratto di locazione;

- il rilascio dell'alloggio con decorrenza dal 365esimo giorno successivo alla data di dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto, quindi l'assegnatario decaduto ha 365 gg al massimo per lasciare l'alloggio;

- l'applicazione del canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- qualora l'assegnatario di alloggio di ERP per il quale sia stato avviato provvedimento di decadenza per superamento dei nuovi limiti di reddito per la permanenza in alloggio di ERP, stabiliti dalla D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016, non rilasci l'alloggio alla data indicata nel suddetto provvedimento, l'Azienda Pedemontana Sociale stabilisce, oltre al pagamento del canone di locazione concordato (ai sensi della Legge 09/12/1998, n. 431), anche una sanzione pari al 20% del canone.

Art. 4

Possibili azioni di mitigazione

La pronuncia di decadenza secondo la disciplina soprarichiamata, conseguente all'applicazione dei nuovi limiti di reddito, potrebbe risultare non sostenibile per quei nuclei assegnatari che, alla data di esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016, versano in condizioni di fragilità o vulnerabilità o per i nuclei il cui valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare sia di poco superiore ai valori previsti per la permanenza nell'ERP.

Si individuano le seguenti azioni di mitigazione:

- a) sospensione dell'emissione della dichiarazione di decadenza;
- b) sottrazione dell'alloggio dal patrimonio ERP, in applicazione dell'art. 20, comma 6, il quale prevede che "Il Comune può destinare alloggi di ERP ad un diverso utilizzo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo". In tali casi al nucleo familiare verrà applicato il canone di riferimento a seconda della classificazione che verrà data all'alloggio sottratto dall'ERP;
- c) i Comuni, in tutti i casi in cui viene pronunciata la dichiarazione di decadenza, possono prevedere il coinvolgimento, anche in via sperimentale, delle agenzie/società per l'affitto o l'abitare al fine rendere più agevole il passaggio per i nuclei interessati dal sistema dell'ERP al libero mercato.

a) sospensione della emissione della dichiarazione di decadenza (art. 30, comma 5, L.R. n. 24/2001).

Qualora, per effetto dell'applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 13/06/2016, un nucleo superi i nuovi limiti di reddito per la permanenza in alloggio di ERP, in via di prima applicazione della suddetta Deliberazione, l'Azienda Pedemontana Sociale, ai sensi dell'art. 30, comma 5 della LR n. 24/2001 e ss.mm.ii., prevede, quale effetto di mitigazione, la sospensione dell'emissione della dichiarazione di decadenza.

Di tale azione di mitigazione possono godere i nuclei familiari che si trovino nei casi regolamentati dall'Art. 25 del Regolamento per l'assegnazione, la mobilità e la permanenza in alloggi di ERP dell'Unione Pedemontana Parmense, che di seguito si richiama per esteso:

Art. 25 del Regolamento per l'assegnazione, la mobilità e la permanenza in alloggi di ERP dell'Unione Pedemontana Parmense - Sospensione della dichiarazione di decadenza

1. La dichiarazione di decadenza dall'assegnazione può essere sospesa, mediante provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 mesi, nei seguenti casi:

- a) nuclei costituiti da anziani senza una rete parentale di supporto;
- b) nuclei con minori in carico ai Servizi Socio-Sanitari;
- c) nuclei con gravi problematiche di tipo socio-sanitario, in carico ai Servizi Socio-Sanitari.

2. Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito relativo alla "non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione", come specificato dalla deliberazione del consiglio regionale n. 15 del 9 giugno 2015, ma non abbia il godimento dell'alloggio sito in uno dei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense per fatto non dipendente dalla sua volontà, il termine di sospensione della dichiarazione di decadenza potrà essere

prorogato, previa richiesta dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio stesso, a condizione che l'interessato, o altro componente il nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale utile.

3. La dichiarazione di decadenza per superamento dei nuovi limiti di reddito per la permanenza in alloggio di ERP stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2016, n. 894, in prima applicazione può essere sospesa per un massimo di 12 mesi.

Tale sospensione può interessare i nuclei che presentino le condizioni di fragilità o vulnerabilità di cui al precedente punto 1, commi a), b) e c), solo se non superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare di una percentuale superiore al 20% dei limiti reddituali e patrimoniali per la permanenza in alloggi di ERP. Al di fuori di queste situazioni, la sospensione può interessare i nuclei che superino il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 10%.

Al nucleo familiare verrà applicato il canone previsto per la permanenza, calcolato come stabilito al successivo art. 5, lett. c), maggiorato in misura pari al 5% in caso il limite di reddito superato sia quello dell'ISEE, e maggiorato in misura pari al 10% in caso il limite superato sia quello del patrimonio mobiliare.

Al termine del periodo di sospensione, l'Unione Pedemontana Parmense, se persiste la condizione di superamento del limite di reddito, dichiara la decadenza dall'assegnazione applicando la disciplina dell'art. 30, L.R. n. 24/2001 oppure, in caso contrario, dispone l'archiviazione del procedimento.

TITOLO III

Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP

Art. 5

Definizione delle fasce

Al fine del calcolo del canone di locazione sono fissate le seguenti fasce:

- a) fascia di protezione, all'interno della fascia di accesso: ISEE pari a 7.500,00 euro;
- b) fascia di accesso: ISEE da 7.500,01 euro a 17.154,00 euro;
- c) fascia di permanenza: ISEE da 17.154,01 euro a 24.016,00 euro.

a) Fascia di protezione

La fascia di protezione è fissata a 7.500,00 euro di valore ISEE.

Non è ammessa l'individuazione di sottofasce.

Il canone viene fissato in modo che il rapporto canone/ISEE non superi il 20%, prescindendo dal canone oggettivo dell'alloggio. Il canone è quindi definito da una % dell'ISEE.

Per i Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense il rapporto percentuale tra canone di locazione e reddito ISEE per la fascia di protezione è così definita:

Collecchio	19%
Felino	19%
Montechiarugolo	19%
Sala Baganza	19%
Traversetolo	20%

La DAL n. 15 del 2015, facendo riferimento alla deliberazione di Consiglio regionale n. 391 del 2002 che ha stabilito i massimali dei costi mensili di gestione per alloggio ERP ma anche la possibilità di concordare un costo inferiore, prevede che il "canone d'affitto dovrà essere un valore minimo stabilito dal regolamento comunale e comunque non inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi ERP stabiliti dalla

disciplina regionale”; tale canone minimo deve essere corrisposto tutte le volte in cui l'applicazione del metodo di calcolo determini un canone inferiore allo stesso.

L'Azienda Pedemontana Sociale, in considerazione di quanto premesso e considerato altresì che i menzionati costi di gestione sono fissati, per la provincia di Parma, in € 44 al mese per all'alloggio, fissa in € 50,00 mensili il canone minimo per alloggio.

Se il nucleo assegnatario ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano la decadenza) verrà applicato il canone con le modalità previste nella fascia di accesso, applicando lo sconto massimo previsto nel regolamento comunale.

b) Fascia di accesso

La fascia dell'accesso è da 7.500,01 euro, a 17.154,00 euro di valore ISEE.

Nella fascia di accesso viene calcolato il canone oggettivo dell'alloggio e al nucleo viene applicato uno sconto sul canone oggettivo nella misura massima del 50%.

Lo sconto sul canone oggettivo viene stabilito dall'Unione Pedemontana Parmense entro la percentuale massima del 50% ed è graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi tra € 7.500,01 ed € 17.154,00.

Per i Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense lo sconto lineare viene applicato entro i seguenti valori percentuali:

Collecchio	sconto lineare dal 5% al massimo sconto del 25% col diminuire dell'ISEE
Felino	sconto lineare dal 10% al massimo sconto del 40% col diminuire dell'ISEE
Montechiarugolo	sconto lineare dal 5% al massimo sconto del 25% col diminuire dell'ISEE
Sala Baganza	sconto lineare dal 10% al massimo sconto del 25% col diminuire dell'ISEE
Traversetolo	sconto lineare dal 5% al massimo sconto del 35% col diminuire dell'ISEE

Se il nucleo assegnatario collocato in tale fascia ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano la decadenza), si applica il canone oggettivo, come previsto per la fascia di permanenza.

Qualora il canone oggettivo scontato applicato nella fascia di accesso risulti inferiore al canone massimo della fascia di protezione, verrà applicato quest'ultimo.

c) Fascia di permanenza

Nella fascia della permanenza, da 17.154,01 euro a 24.016,00 euro di valore ISEE, viene applicato l'intero canone oggettivo.

Tale canone può essere incrementato fino a una percentuale massima del 45%, graduabile in relazione ai livelli di SEE compresi nella fascia di permanenza. Per i Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense la maggiorazione graduabile viene applicata entro i seguenti valori percentuali:

Collecchio	maggiorazione lineare dal 5% al 20% graduabile in relazione all'ISEE
Felino	maggiorazione lineare dallo 0% al 30% graduabile in relazione all'ISEE
Montechiarugolo	maggiorazione lineare dallo 0% al 20% graduabile in relazione all'ISEE
Sala Baganza	maggiorazione lineare dallo 0% al 45% graduabile in relazione all'ISEE
Traversetolo	maggiorazione lineare dallo 0% al 20% graduabile in relazione all'ISEE

Art. 6

Maggiorazione del canone

Al canone, determinato secondo quanto previsto nell'articolo precedente, verrà applicata una maggiorazione per gli alloggi con prestazioni energetiche A+, A e B (ai sensi della D.A.L. n. 156/2008) oppure di classe energetica da A4 a A1 (ai sensi della D.A.L. n. 1275/2015).

La maggiorazione sarà del 10% nella fascia di protezione e in quella di accesso, del 15% nella fascia di permanenza.

Art. 7

Calcolo del canone oggettivo

Per calcolare il canone oggettivo dell'alloggio occorre utilizzare i seguenti elementi:

a) Superficie dell'alloggio

Per superficie dell'alloggio deve intendersi la superficie netta calpestabile, ossia la superficie data dalla dimensione di calpestio dell'alloggio, al netto delle pertinenze, spazi esterni, balconi e terrazzi.

b) Parametri qualitativi dell'alloggio

1. livello del piano (solo per piano terra e piano rialzato) ovvero presenza di ascensore nella scala del fabbricato (escluso il piano terra e piano rialzato);
2. presenza di autorimessa, posto auto, cantina, soffitta o altri locali in uso esclusivo dell'assegnatario;
3. presenza di area verde o cortiliva ad uso esclusivo dell'assegnatario;
4. anno di costruzione dell'alloggio o di recupero edilizio importante come qualificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, lettere c, d, e inferiore a 15 anni (rispetto all'anno di riferimento utilizzato per il calcolo del canone);
5. presenza di doppi servizi;
6. presenza di riscaldamento autonomo o di un sistema di contabilizzazione delle calorie se l'impianto è centralizzato;
7. edificio di medie dimensioni (non più di 8 unità abitative);
8. presenza di balcone o terrazzo;
9. qualità posizionale dell'alloggio, in quanto trattasi di abitazione ben servita dai trasporti pubblici, comoda ai servizi alla persona, ecc....

La presenza dei parametri consente di collocare l'alloggio in una delle seguenti fasce:

- bassa (fino a 2 parametri);
- media (da 3 a 5 parametri);
- alta (maggiore di 5).

c) Ampiezza demografica del Comune di localizzazione dell'alloggio

I Comuni vengono distinti in 3 gruppi:

- 1) Comuni fino a 10.000 abitanti;
- 2) Comuni con oltre 10.000 abitanti e Comuni ad Alta tensione abitativa (ATA);
- 3) Comuni capoluoghi.

d) Suddivisione del territorio comunale in zone di urbanizzazione

Il territorio viene suddiviso in due ambiti:

- 1) zona urbana;
- 2) zona periurbana o frazionale.

Ai fini del calcolo del canone oggettivo di ciascun alloggio, occorre collocare l'alloggio nella successiva tabella, costruita in base alle 3 variabili soprarichiamate (fascia dell'alloggio, ampiezza demografica del Comune e suddivisione del territorio comunale).

Si definiscono i seguenti valori puntuali al metro quadrato per il calcolo del canone oggettivo:

Tabella 1: valori delle superfici €/mq

	ZONA URBANA			ZONE PERIURBANA O FRAZIONALE		
	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA	FASCIA BASSA	FASCIA MEDIA	FASCIA ALTA
COLLECCHIO	38	44	46	29	35	37
FELINO	40	46	48	31	37	39
MONTECHIARUGOLO	40	46	48	31	37	39
SALA BAGANZA	35	41	43	26	32	34
TRAVERSETOLO	32	38	40	23	29	31

Il calcolo del canone oggettivo annuo si ottiene moltiplicando il valore in euro al metro quadrato della cella della precedente tabella per la superficie dell'alloggio.

I valori delle superfici in Euro/mq degli alloggi, di cui alla precedente Tabella 1, sono aggiornati dalla Regione con cadenza triennale.

Art. 8

Decorrenza e aggiornamento del canone

Il nuovo canone decorre dal 1° ottobre 2017 ed è aggiornato al 1° ottobre di ogni successivo anno in base all'ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE.

Per i nuclei con componenti disabili il canone verrà ricalcolato sulla base delle dichiarazioni ISEE conformi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2017 e ai medesimi nuclei verrà restituito l'eventuale importo corrisposto in eccedenza.

Il canone è aggiornato annualmente in base all'ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE.

Art. 9

Variazione del canone

Il canone di locazione varia nei seguenti casi:

1) Per mutamento delle condizioni oggettive dell'alloggio

Ciascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell'alloggio, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni dell'alloggio con decorrenza al 1° ottobre dell'anno seguente alla richiesta di modifica del canone o al verificarsi di tale mutamento.

2) Per mutamento delle condizioni soggettive del nucleo assegnatario

Nei casi in cui il nucleo assegnatario presenti l'ISEE corrente, di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, viene ricalcolato il canone con decorrenza dal mese successivo alla richiesta e validità fino al 30 settembre successivo al ricalcolo.

Il nucleo assegnatario può in qualsiasi momento richiedere il ricalcolo del canone per mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Le variazioni in aumento o in diminuzione del canone sono apportate dall'ente proprietario o dall'ente gestore in caso di modifica della composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal mese successivo al ricalcolo del canone.

Art. 10 **Monitoraggio**

L'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni ERP sarà oggetto di monitoraggio, anche mediante la partecipazione ed il confronto con le parti sociali, nell'ambito dei Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, di cui all'art. 5 della L.R. n. 24/2001.

Il monitoraggio, che avrà ad oggetto anche il confronto tra i canoni determinati secondo la nuova metodologia e i canoni concordati, è finalizzato a mettere in evidenza le problematiche che possono emergere e le eventuali modifiche che possono rendersi necessarie.

Periodicamente, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, le Acer, in collaborazione con i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, forniscono alla Regione i dati relativi all'applicazione della nuova disciplina. Tali dati saranno esaminati da un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Acer, al fine di verificare l'impatto e il grado di raggiungimento degli obiettivi della nuova disciplina.

Periodicamente, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, verrà predisposta e presentata al "Tavolo di concertazione Regione, enti locali, associazioni economiche e sindacali in materia di politiche abitative di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 24/2001" (D.G.R. n. 153/2015) una relazione informativa sugli effetti dell'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni.

Appendice

L'Azienda Pedemontana Sociale, valutato necessario specificare le modalità di applicazione dell'indennità di occupazione nei casi di coabitazione, prevista dall'art. 5 del Regolamento d'uso degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce la seguente casistica:

1. qualora il coabitante sia incluso nell'ISEE del nucleo che abbia regolarmente presentato domanda di coabitazione e abbia posto residenza presso il suddetto nucleo, non viene applicata alcuna indennità di occupazione;
2. qualora viceversa il coabitante non sia inserito nell'ISEE del nucleo che abbia regolarmente presentato domanda di coabitazione e non abbia posto residenza presso il suddetto nucleo, viene applicata indennità di occupazione pari al 20% del canone di locazione.